



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

# RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

A CURA DI

**LUIGI MELLONI**

**ELIANA RIZZI**

**ALBERTO VICENDONE**

**CRISTIANA NICOLINO**

## Introduzione

Segnaliamo le pronunce più rilevanti della giurisprudenza di legittimità e di merito pubblicate nel corso del primo trimestre dell'anno 2025 in merito agli argomenti sotto evidenziati, attraverso una sintesi dei principi di diritto enunciati da ciascuna sentenza.

Si tratta di principi, di linee guida, nell'interpretazione delle disposizioni di legge, per l'applicazione dei quali occorre in ogni caso esaminare il caso concreto. Per questa ragione siamo a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento, tanto con riferimento alle argomentazioni espressamente trattate quanto per questioni inerenti problematiche non citate in questa edizione della rassegna.

### **IVA - Subappalto - Descrizione della prestazione in fattura - reverse charge**

#### **Cass. civ. Sez. V 8.2.2025 n. 3225**

In un caso di fatture contenenti il generico riferimento a "lavori eseguiti in cantieri" in una determinata città, senza indicazione dell'entità e della natura degli stessi, né della data di effettuazione o ultimazione, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'emissione di fatture con applicazione del *reverse charge* per difetto dei presupposti di cui all'art. 17 co. 6 del DPR 633/72. Ne conseguiva, secondo l'Agenzia, l'assenza delle condizioni formali per poter operare la detrazione dell'IVA.

Con la sentenza n. 3225 dell'8.2.2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della detrazione IVA, ovvero dell'applicazione del *reverse charge*, le fatture per prestazioni di servizi, comprese quelle rese nell'ambito di contratti di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura dei servizi stessi, nonché la specificazione della data nella quale essi sono stati effettuati o ultimati. Ricade, pertanto, sul soggetto passivo che esercita la detrazione dell'IVA l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni, nonché l'inerenza all'attività d'impresa. Spetta inoltre a tale soggetto fornire ulteriori elementi qualora l'Amministrazione finanziaria li ritenga necessari per la valutazione della legittimità della detrazione.

### **Accertamento - Sanzioni amministrative tributarie - Concorso di violazioni e continuazione**

#### **Cass. civ., Sez. V, 14.3.2025 n. 6752**

La disposizione di cui all'art. 12 co. 1 del DLgs. 472/97, che, in caso di diverse violazioni della stessa o di distinte disposizioni commesse mediante un'unica azione, prevede l'applicazione di un'unica sanzione calcolata su quella prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio,

non si applica nel caso in cui il contribuente trasmette una dichiarazione dei redditi violando sia l'art. 1 del D.Lgs. 471/97 (dichiarazione infedele) sia l'art. 5 del DL 167/90 (omessa o infedele compilazione del quadro RW circa gli investimenti o le attività finanziarie detenute all'estero).

### **Compensazione "anticipata" - Decimo giorno successivo alla dichiarazione - Assenza del visto di conformità**

**Cass. civ., sez. V, 17.3.2025 n. 7154**

Con la sentenza in rassegna, la Suprema Corte ha ribadito che:

- le violazioni tributarie possono essere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- la valutazione concreta circa la natura "formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in base all'idoneità "ex ante" della condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Fatta questa premessa, la Suprema Corte ha affermato che la compensazione di credito Iva di importo superiore a 5.000,00 Euro in anticipo rispetto al 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nella formulazione vigente *ratione temporis*) concreta una violazione di carattere sostanziale, trattandosi di un omesso versamento d'imposta derivante dalla compensazione di credito d'imposta (per quanto esistente) in assenza dei presupposti di legge con conseguente applicazione del trattamento sanzionatorio per omesso/tardivo versamento ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (pari al 30% dell'importo indebitamente compensato) e inapplicabilità dell'istituto del c.d. cumulo giuridico.

Diversamente, l'utilizzo in compensazione di un credito IVA senza l'apposizione sulla dichiarazione del contribuente del visto di conformità del professionista (previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del DL n. 78 del 2009, convertito nella L. n. 102 del 2009), configura una violazione puramente formale che non determina il venir meno del diritto del contribuente di portare in compensazione il credito IVA una volta accertata, sul piano sostanziale, l'esistenza dello stesso (ovvero nell'ipotesi di sua mancata contestazione); sotto il profilo sanzionatorio, tale violazione meramente formale (non equiparabile ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo) non è punibile per assenza di offensività della condotta.

**Accertamento - Indagini finanziarie - Presunzioni legali - Conti correnti intestati a terzi****Cass. civ., Sez. V, Sent. 2.3.2025 n. 5529**

Secondo la Suprema Corte, la presunzione legale con la quale si contesta un maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari intestati a soggetti terzi opera nel senso che i prelevamenti e versamenti effettuati su tali conti possono essere considerati elementi positivi di reddito anche per il contribuente.

A tali fini, l'Ufficio deve fornire la prova che il conto, pur non essendo a lui intestato, è nell'effettiva disponibilità del contribuente, in modo tale da rendere a lui riconducibili le movimentazioni fiscalmente rilevanti.

**Atto impositivo trascritto nell'email - impugnabilità - vizi di notificazione****Cass. civ., Sez. Trib. Ord. 27.1.2025, n. 1907**

Il caso portato all'attenzione del Giudice di legittimità riguarda l'autonoma impugnabilità di atto impositivo (nel caso di specie un atto di liquidazione) trascritto nel testo di una email. L'atto impositivo veniva infatti sia anticipato via email e poi formalmente notificato al contribuente il quale ricorreva avverso la pretesa impositiva ricevuta per email. La Corte di Cassazione ha affermato che è impugnabile anche l'atto impositivo ricevuto per email in quanto atto regolarmente emesso dall'Ufficio e portato a conoscenza del contribuente, seppur in modo non conforme alle regole procedurali di notificazione.

**Accertamento - Avviso di presa in carico - Impugnabilità****Cass. civ. Sez. V, ord. 12.3.2025, n. 6589**

La nota di presa in carico successiva ad un accertamento esecutivo ex art. 29 del DL 78/2010 deve ritenersi impugnabile quando è stata omessa la notifica dell'accertamento esecutivo e sia, dunque, il primo atto con cui il contribuente ne viene a conoscenza.

Diversamente, come nel caso deciso, la nota non è impugnabile ove preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento prodromico o dell'atto di rideterminazione delle somme.

**Accertamento - Controlli - Indagini bancarie - Conto intestato a terzi****Cass. civ. Sez. V, ord. 21.3.2025, n. 7583**

In tema di estensione dell'indagine bancaria sul conto corrente di un soggetto terzo rispetto al contribuente, ove l'indagine è operata nei confronti del convivente del soggetto accertato, occorre che l'ufficio verifichi che nell'anno d'imposta al quale si riferisce l'accertamento vi era uno stabile legame

affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale tra questi ultimi che potesse giustificare, unitamente ad altri elementi, tale estensione.

### **Diniego di rimborso non notificato - Conoscibilità - Accesso agli atti**

#### **Cass. civ. Sez. V, ord. 27.2.2025, n. 5178**

Il ricorso contro il silenzio-rifiuto non può essere dichiarato inammissibile in quanto la sua formazione è stata preceduta da un diniego espresso non formalmente notificato.

Non rileva che, nella specie, il contribuente ha avuto comunque conoscenza del diniego a seguito di domanda di accesso agli atti amministrativi.

### **Sanzioni - Compensazione oltre il limite - Successivo innalzamento del limite**

#### **Cass. civ. Sez. V, ord. 20.2.2025, n. 4556**

Per effetto dell'art. 3 co. 2 del DLgs. 472/97 nessuna sanzione può essere irrogata per un fatto che, a seguito di una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Tale principio opera solo qualora la legge posteriore abbia abrogato la fattispecie che dà luogo alla violazione punibile.

### **Evasione - riqualificazione fiscale da contestazione di elusione fiscale - nessuna lesione del diritto di difesa**

#### **Cass. civ., Sez. Trib. Ord. 9.1.2025, n. 444**

La Suprema Corte di Cassazione ha analizzato il caso di una società che, nell'intento di versare meno Irap, costituiva e cancellava regolarmente società satelliti alle quali veniva assegnato, formalmente, personale dipendente riconducibile alla contribuente con il solo fine di trasformare le prestazioni d'opera, indeducibili ai fini Irap, in prestazioni di servizi utili per abbattere la base imponibile Irap.

L'Agenzia delle entrate aveva accertato la maggior base imponibile riferita a tali costi per personale qualificando il fatto sotto l'ombrello dell'elusione fiscale ex art. 37 bis D.P.R. 600/1973, sicché la società aveva impugnato l'accertamento deducendone la nullità per non aver l'Ufficio avviato il contraddittorio preventivo obbligatorio (rafforzato) secondo il disposto normativo.

La Cassazione ha respinto le doglianze della società contribuente riqualificato il fatto quale evasione fiscale, per la quale nessun contraddittorio preventivo era in allora previsto, rilevando che l'elusione consiste nell'utilizzo improprio e distorto di strumenti negoziali disciplinati dalle norme fiscali al fine, prevalente, del risparmio indebito d'imposta, laddove l'evasione, invece, consiste nella violazione di norme fiscali realizzata mediante artifici e raggiri come nel caso in esame.

Il giudice di legittimità ha peraltro confermato la legittimità della riqualificazione ad opera del giudice da abuso a evasione in quanto non lesiva del diritto di difesa del contribuente laddove i fatti posti a base dell'accertamento restano intatti e muta solo la sussunzione giuridica.

### **Atto impositivo trascritto nell'email - impugnabilità - vizi di notificazione**

#### **Cass. civ., Sez. Trib. Sent. 8.2.2025, n. 3223**

La Suprema Corte ha censurato la sentenza della CGT Il Grado della Toscana per aver annullato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione gli interessi attivi di somme prestate a mutuo da una società italiana alla controllata estera.

Il giudice di appello aveva infatti disconosciuto la ripresa fiscale in quanto il finanziamento era stato pattuito tra le due società del gruppo come "infruttifero" e dunque non essendo stati percepiti interessi dalla società italiana l'Agenzia non avrebbe potuto operare alcuna rettifica del tasso d'interesse applicato, ritenuto non conforme al valore di mercato dall'Ufficio finanziario.

La Corte di Cassazione ha invece ritenuto, come già fatto in passato, che anche il finanziamento infruttifero tra imprese dello stesso gruppo non può sottrarsi all'applicazione del principio del valore normale di cui alla disciplina in materia di prezzi di trasferimento, con la conseguenza che sul piano civilistico il finanziamento rimane infruttifero e nessun ricavo verrà contabilizzato, sul piano fiscale, invece, la società che presta la somma di denaro alla sua controllata estera dovrà tassare gli interessi attivi che dovrà quantificare a valore di mercato.

### **Cessione d'azienda - Pagamento parziale del prezzo - Individuazione dell'esercizio di competenza**

#### **Cass. civ. Sez. V, ord. 10.3.2025, n. 6327**

Ai fini delle imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda deve essere tassata nel periodo d'imposta in cui essa è formalmente realizzata, secondo il criterio di competenza, a prescindere dal momento in cui avviene materialmente la corresponsione della somma oggetto di corrispettivo e a prescindere dal suo effettivo incasso.

## CONTATTI



**LUIGI MELLONI**  
LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



**ELIANA RIZZI**  
ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



**ALBERTO VICENDONE**  
ALBERTO.VICENDONE@RLVT.IT



**CRISTIANA NICOLINO**  
CRISTIANA.NICOLINO@RLVT.IT



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT